

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

COMMENTO GENERALE N. 2

Il ruolo delle istituzioni
nazionali indipendenti per
i diritti umani in materia di
promozione e protezione
dei diritti dell'infanzia

Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione

unicef 

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/GC/2002/2

Trentaduesima sessione

13-31 gennaio 2003

COMMENTO GENERALE N. 2

Il ruolo delle istituzioni
nazionali indipendenti per
i diritti umani in materia di
promozione e protezione
dei diritti dell'infanzia

Il seguente Commento generale n. 2, sul **ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia**, è stato approvato dal Comitato sui diritti dell'infanzia il 31 gennaio 2003.

Il Comitato emana regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento dei loro obblighi sanciti dalla Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione, il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

SOMMARIO

MANDATO E POTERI	7
PROCESSO ISTITUTIVO	8
RISORSE	8
RAPPRESENTANZA PLURALISTICA	9
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI A FRONTE DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI	9
ACCESSIBILITÀ E PARTECIPAZIONE	10
ATTIVITÀ RACCOMANDATE	11
PRESENTAZIONE DI RAPPORTI AL COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E COOPERAZIONE TRA LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E GLI ORGANISMI E MECCANISMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE	13
LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E GLI STATI PARTI	14
LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E LE ONG	15
COOPERAZIONE REGIONALE E INTERNAZIONALE	15

COMMENTO GENERALE N. 2

Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia

1. Secondo l'art. 4 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, gli Stati parti sono tenuti ad "adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione". Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani costituiscono un importante meccanismo per promuovere e assicurare l'attuazione della Convenzione e il Comitato sui diritti dell'infanzia considera l'istituzione di tali organismi parte dell'impegno assunto dagli Stati parti all'atto della ratifica della Convenzione, per favorire la sua realizzazione universale. A tale riguardo, il Comitato ha accolto con soddisfazione la nascita, in un certo numero di Stati parti, di istituzioni indipendenti per i diritti umani e di *ombudsperson* o commissari per l'infanzia, al fine di promuovere e monitorare l'applicazione della Convenzione.
2. Il Comitato pubblica il presente Commento generale per incoraggiare gli Stati parti a dotarsi di una istituzione indipendente, incaricata di promuovere e monitorare l'applicazione della Convenzione. Per sostenere gli Stati parti in questa iniziativa ha elaborato le caratteristiche essenziali che queste istituzioni dovrebbero avere e le attività che dovrebbero svolgere. Laddove istituzioni di questo tipo siano già esistenti, il Comitato richiama gli Stati affinché ne rivalutino lo status e l'efficacia, con l'obiettivo di promuovere e proteggere i diritti dell'infanzia, così come sanciti dalla Convenzione e dagli altri strumenti internazionali pertinenti.
3. La Conferenza mondiale sui diritti umani, tenutasi nel 1993, ha riaffermato nella Dichiarazione e nel programma d'azione di Vienna "... il ruolo fondamentale e costruttivo che giocano le istituzioni nazionali per la promo-

zione e la protezione dei diritti umani”; inoltre ha incoraggiato “... la creazione e il rafforzamento di istituzioni nazionali”. L’Assemblea generale e la Commissione dei diritti umani¹ hanno fatto appello a più riprese alla creazione di istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani, sottolineandone il ruolo cruciale che svolgono per la promozione e la protezione dei diritti umani e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tali diritti. Nelle sue linee guida per la stesura di rapporti periodici, il Comitato richiede agli Stati parti di fornire informazioni su “ogni organo indipendente creato per promuovere e proteggere i diritti dell’infanzia...”², e affronta sistematicamente la questione nei suoi incontri con gli Stati parti.

4. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere costituite in conformità ai principi concernenti lo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (“Principi di Parigi”), adottati dall’Assemblea generale nel 1993³ – trasmessi dalla Commissione dei diritti umani nel 1992⁴. Questo insieme di regole minime costituisce una guida per la creazione, le competenze, le funzioni, la composizione, le garanzie d’indipendenza e di pluralismo, le modalità di funzionamento e le attività a carattere quasi giurisdizionale di tali organismi nazionali.
5. Sia gli adulti che i bambini⁵ necessitano degli istituti suddetti per proteggere i loro diritti fondamentali, ma esistono ulteriori motivazioni per assicurare che i diritti fondamentali dei bambini ricevano un’attenzione speciale. Tra esse si annoverano le seguenti considerazioni: lo stato di soggetti in fase di sviluppo rende i bambini particolarmente vulnerabili e assoggettabili a violazioni dei diritti umani; le loro opinioni sono ancora prese raramente in considerazione; la maggior parte dei minori non ha diritto di voto, né la possibilità di svolgere un ruolo fondamentale nel processo politico che determina l’azione governativa nel campo dei diritti umani; i

1. Il 15 marzo 2006, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il progetto di risoluzione A/60/L.48 che istituisce il Consiglio dei diritti umani al posto della Commissione dei diritti umani. Il Consiglio, organo sussidiario dell’Assemblea generale, si riunisce in tre sessioni annuali e ha il compito di esaminare la situazione relativa ai diritti umani in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, suggerendo le misure da adottare per una migliore tutela.

2. Linee guida generali concernenti la forma e il contenuto dei rapporti periodici che gli Stati parti devono presentare conformemente al paragrafo 1 b) dell’art. 44 della Convenzione (CRC/C/58), par.18.

3. Principi concernenti lo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (Principi di Parigi), Risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale del 20 dicembre 1993 e allegati.

4. Risoluzione 1992/54 della Commissione dei diritti umani del 3 marzo 1993 e allegati.

5. Per bambino si intende, come sancito nell’art. 1 della Convenzione, “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.

minori hanno grandi difficoltà a ricorrere al sistema giudiziario per proteggere i loro stessi diritti od ottenere risarcimenti in caso di violazione dei loro diritti; l'accesso dei bambini a organismi capaci di proteggere i loro diritti è in genere limitato.

6. Istituzioni indipendenti specializzate nella tutela dei diritti fondamentali dei bambini, *ombudsperson* o commissari per i diritti dell'infanzia sono stati istituiti in un numero crescente di Stati. Nei paesi in cui le risorse finanziarie sono limitate, ci si deve indirizzare a utilizzare quelle disponibili nel modo più efficace possibile al fine di promuovere e proteggere i diritti fondamentali di tutti gli individui, inclusi quelli dei minori e in questo contesto la creazione di una istituzione nazionale di difesa dei diritti umani dall'ampio campo d'intervento, che abbia un focus specifico sui diritti dell'infanzia, costituisce indubbiamente il migliore approccio. Una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani con ampio campo di intervento dovrebbe prevedere nella propria struttura un Commissario specificamente responsabile per i diritti dei bambini, oppure una specifica sezione o divisione responsabile per tali diritti.
7. È opinione del Comitato sui diritti dell'infanzia che ogni Stato necessiti di una istituzione indipendente per la tutela dei diritti umani, investita della responsabilità della promozione e protezione dei diritti dei bambini. La maggiore preoccupazione del Comitato è che tale istituzione, qualunque sia la sua forma, debba essere in grado di monitorare, promuovere e proteggere i diritti dei bambini in modo indipendente ed efficace. È essenziale che venga riservato uno spazio centrale alla protezione e alla promozione dei diritti dei bambini e che tutte le istituzioni che si occupano di diritti umani, esistenti in un paese, collaborino strettamente a tale fine.

MANDATO E POTERI

8. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero, dove possibile, essere oggetto di un riconoscimento costituzionale ed essere almeno investite da un mandato legislativo. È opinione del Comitato che il campo d'azione del loro mandato dovrebbe essere, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani, il più ampio possibile, includendo la Convenzione sui diritti dell'infanzia, i suoi Protocolli Opzionali e ogni altro strumento internazionale pertinente la tutela di diritti umani; così da riuni-

ficare tutti i diritti fondamentali dei bambini, in particolare quelli civili, politici, economici, sociali e culturali.

La legislazione istitutiva di tali figure dovrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano con precisione le funzioni, i poteri e gli obiettivi relativi all'infanzia sulla base di quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi Protocolli Opzionali.

Se una istituzione è stata fondata prima dell'adozione della Convenzione, o senza farvi espressamente riferimento, dovranno essere adottate le modifiche necessarie – tra le quali l'adozione di un testo legislativo o la revisione dello stesso – al fine di garantire la conformità del mandato dell'istituzione con i principi e le norme della Convenzione.

9. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere investite dei poteri necessari per svolgere efficacemente il proprio mandato, in particolare il potere di ascoltare ogni persona e ottenere ogni tipo di informazione e documento necessario per valutare le situazioni di loro competenza. Tali poteri dovrebbero inglobare la promozione e la protezione dei diritti di tutti i bambini posti sotto la giurisdizione dello Stato parte, così come di tutte le entità private o pubbliche pertinenti.

PROCESSO ISTITUTIVO

10. Il processo istitutivo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbe essere consultivo, partecipato e trasparente. Dovrebbe essere avviato e supportato dai massimi livelli di governo e coinvolgere tutti gli elementi rilevanti dello Stato, l'apparato legislativo e la società civile. La loro indipendenza e il loro effettivo funzionamento dipendono dalla dotazione di adeguate infrastrutture, risorse finanziarie (ivi compresi fondi specificatamente destinati ai diritti dei bambini nel caso di istituzioni con un ampio mandato), risorse umane e libertà da ogni forma di controllo finanziario che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

RISORSE

11. Il Comitato, pur riconoscendo che si tratta di una questione molto delicata e che l'ampiezza delle risorse economiche varia a seconda dello Stato parte, ritiene che sia compito degli Stati destinare risorse finanziarie ragio-

nevoli per il funzionamento delle istituzioni nazionali di tutela dei diritti umani, alla luce dell'art. 4 della Convenzione.

Il mandato e il potere delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani rischierebbero di essere nulli, così come l'esercizio dei loro poteri rischierebbe di essere limitato, se questa istituzione non avesse i mezzi per funzionare efficacemente e assolvere la propria missione.

RAPPRESENTANZA PLURALISTICA

12. La composizione delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbe assicurare la rappresentanza pluralistica dei vari componenti della società civile coinvolti nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Esse dovrebbero cercare di coinvolgere, tra gli altri: Ong per i diritti umani, contro la discriminazione, per i diritti dei minori, incluse organizzazioni giovanili, sindacati, organizzazioni professionali e sociali (medici, avvocati, giornalisti, scienziati, ecc.), professori universitari ed esperti, inclusi gli esperti in diritto minorile. Il governo e i suoi dipartimenti dovrebbero essere coinvolti solo con funzione consultiva. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere dotate di appropriate e trasparenti procedure di nomina dei propri vertici che comprendano un processo di selezione aperto e competitivo.

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI A FRONTE DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

13. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero avere il potere di prendere in considerazione singoli esposti e petizioni loro presentate e di svolgere indagini, incluse quelle richieste a nome dei bambini o direttamente dai bambini.

Per poter svolgere tali indagini le istituzioni devono avere il potere di esigere una testimonianza e di interrogare testimoni; di accedere a documenti utili ai fini della prova e di avere accesso ai luoghi di detenzione. Hanno anche il dovere di assicurare che i minori godano di effettiva assistenza – consigli indipendenti, procedure di sensibilizzazione e di denuncia per qualsiasi violazione dei loro diritti. Laddove opportuno, le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero prevedere la possibilità di intraprendere azioni di mediazione nei conflitti e di conciliazione delle denunce.

14. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero avere il potere di sostenere i minori che sono parte in un procedimento giudiziario. Dovrebbero inoltre avere il potere di: a) essere parte in un procedimento giudiziario nelle questioni riguardanti i minori; b) intervenire liberamente in giudizio per informare i giudici circa le questioni inerenti i diritti umani attinenti il singolo caso.

ACCESSIBILITÀ E PARTECIPAZIONE

15. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere geograficamente e fisicamente accessibili a tutti i bambini. Nello spirito dell'art. 2 della Convenzione esse dovrebbero attivarsi per raggiungere tutte le categorie di minori, in particolare i più vulnerabili e svantaggiati, quali (ma non solo) i bambini assistiti o in stato di detenzione, gli appartenenti a minoranze, quelli autoctoni, i disabili, i bambini in stato di povertà, i rifugiati e migranti, i bambini di strada e i bambini con particolari necessità in campi quali la cultura, il linguaggio, la salute e l'istruzione. La legislazione istitutiva delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbe prevedere il diritto per l'organismo di entrare in contatto, in condizioni di riservatezza, con i bambini che sono oggetto di misure di protezione e di accoglienza e di avere accesso a tutte le strutture che accolgono bambini.
16. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani svolgono un ruolo chiave nel promuovere il rispetto, da parte del governo e dell'insieme della società civile, delle opinioni dei bambini in tutti gli ambiti che li riguardano, conformemente all'art. 12 della Convenzione. Questo principio di carattere generale dovrebbe essere applicato per l'istituzione, l'organizzazione e le attività delle istituzioni nazionali di tutela dei diritti umani. Tali istituzioni dovrebbero assicurarsi un contatto diretto con i bambini e che essi siano coinvolti e consultati in modo appropriato. In tal senso, per facilitare la partecipazione dei ragazzi alle questioni che li riguardano, si potrebbero ad esempio creare dei Consigli di bambini, come organi di consulenza per le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani.
17. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero prevedere programmi di consultazione specifici e avvalersi di strategie di comunicazione di nuova ideazione, per garantire il pieno rispetto dell'art. 12

della Convenzione. Occorrerebbe mettere in atto un insieme di procedure appropriate, che permettano ai minori di comunicare con tali istituzioni.

18. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero essere investite del diritto di fare rapporto – in modo diretto, indipendente e autonomo – sulla situazione dei diritti di un bambino presso l'opinione pubblica e presso gli organi parlamentari. A tale proposito gli Stati parti dovrebbero assicurare un dibattito annuale, in seno al Parlamento, destinato a fornire ai suoi membri la possibilità di esaminare il lavoro delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani nel rispetto dei diritti dell'infanzia e nel rispetto della Convenzione da parte dello Stato.

ATTIVITÀ RACCOMANDATE

19. La seguente lista è indicativa e non esaustiva dei tipi di attività che le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero svolgere ai fini della realizzazione dei diritti dei bambini, alla luce dei principi generali della Convenzione:
 - a) Procedere, nei limiti del proprio mandato, a indagini su tutte le questioni che prevedono una violazione dei diritti del bambino – a seguito di denuncia o su loro stessa iniziativa.
 - b) Condurre inchieste su questioni connesse ai diritti dei bambini.
 - c) Elaborare e diffondere opinioni, raccomandazioni e rapporti – sia dietro richiesta delle autorità nazionali o per loro stessa iniziativa – su ogni questione legata alla promozione e alla protezione dei diritti dell'infanzia.
 - d) Monitorare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione e delle prassi relative alla protezione dei diritti dei minori.
 - e) Promuovere l'armonizzazione della legislazione nazionale, dei regolamenti e delle prassi nazionali con la Convenzione sui diritti dell'infanzia, i suoi Protocolli Opzionali, e anche ogni altro strumento internazionale relativo ai diritti umani e rilevante per i diritti dei bambini; promuovere la loro effettiva applicazione, in particolare fornendo alle strutture pubbliche e private opinioni sull'interpretazione e applicazione della Convenzione.
 - f) Vigilare affinché i responsabili della politica economica nazionale tengano in dovuto conto i diritti dei bambini nella formulazione e valutazione dei piani nazionali economici e di sviluppo.

- g) Monitorare e divulgare il bilancio di valutazione del governo, per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione e il monitoraggio dello stato di attuazione dei diritti dei bambini, cercando di assicurare che le statistiche siano adeguatamente disaggregate e di procedere alla raccolta regolare di ogni altra informazione, al fine di determinare le azioni necessarie per attuare i diritti dei bambini.
- h) Incoraggiare la ratifica e l'adesione di ogni strumento internazionale relativo ai diritti umani.
- i) In conformità all'art. 3 della Convenzione, secondo il quale il superiore interesse dei bambini deve rivestire la massima priorità in tutte le decisioni che li riguardano, deve vigilare affinché l'impatto delle leggi e delle politiche sui bambini sia attentamente monitorato a partire dalla loro ideazione, fino alla fase di applicazione e oltre.
- j) Vigilare, alla luce dell'art. 12 della Convenzione, perché i bambini possano esprimere le loro opinioni e perché queste siano prese in considerazione nelle questioni afferenti i loro diritti fondamentali o connesse ai loro diritti.
- k) Raccomandare e facilitare una partecipazione significativa delle Ong che operano per i diritti dei minori – incluse le organizzazioni giovanili – nell'elaborazione della legislazione interna nazionale e di strumenti internazionali che possano vertere su questioni che li riguardano.
- l) Promuovere una conoscenza pubblica e l'attenzione collettiva sull'importanza dei diritti dei minori, e a tale scopo collaborare strettamente con i media e intraprendere o patrocinare lavori di ricerca e attività educative sul campo.
- m) Sensibilizzare i governi, gli organismi pubblici e in generale l'opinione pubblica sulle norme contenute nella Convenzione e monitorare in qualsiasi modo lo Stato, affinché assolvere i propri obblighi a tale riguardo, conformemente all'art. 42 della Convenzione in virtù del quale gli Stati parti si impegnano "a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai bambini".
- n) Concorrere alla formulazione di programmi per l'insegnamento e la ricerca sui diritti dell'infanzia, e all'inserimento dello studio di tali diritti nei piani dell'offerta formativa delle scuole, delle università e nella formazione di determinate categorie professionali private.
- o) Intraprendere un'azione educativa sui diritti umani, con speciale orientamento sui bambini (in supporto all'azione di promozione presso l'opinione pubblica dell'importanza dei diritti dell'infanzia).

- p) Intentare azioni legali per far valere i diritti dei bambini nello Stato parte o fornire assistenza giuridica ai minori.
- q) A seconda delle circostanze, intraprendere un processo di mediazione o di conciliazione prima di adire le vie legali.
- r) Fornire ai tribunali, laddove possibile, consulenze sui diritti dell'infanzia – in qualità di *amicus curiae* o di intervenente.
In accordo con l'art. 3 della Convenzione, che obbliga gli Stati parti a “vigilare affinché il funzionamento delle istituzioni, i servizi e gli istituti che hanno la responsabilità dei minori e che provvedono alla loro protezione, sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti, in particolare nell'ambito della salute e della sicurezza, e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro staff, nonché l'esistenza di un adeguato controllo”, intraprendere visite presso gli istituti minorili (e in tutti i luoghi dove i minori sono detenuti per essere riformati o per scontare una pena) e preoccuparsi che tali istituzioni redigano dei rapporti, oltre che dare anche raccomandazioni per il miglioramento di tali istituti.
- s) Intraprendere ogni altra attività che possa essere connessa alle attività precedentemente menzionate.

PRESENTAZIONE DI RAPPORTI AL COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E COOPERAZIONE TRA LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E GLI ORGANISMI E MECCANISMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE

- 20. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero contribuire in maniera autonoma al processo di presentazione dei rapporti previsti dalla Convenzione e dagli strumenti internazionali rilevanti; dovrebbero inoltre riscontrare la veridicità dei rapporti presentati dai governi agli organismi creati in applicazione di trattati internazionali nel campo dei diritti dell'infanzia, e in particolare nell'ambito del dialogo previsto con il Comitato sui diritti dell'infanzia, con i gruppi di lavoro delle sessioni preparatorie e con altri organi.
- 21. Il Comitato richiede agli Stati parti di fornire delle informazioni dettagliate sullo statuto, sul mandato e sulle principali attività delle relative istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani nei loro rapporti al Comitato. È ritenuto appropriato che gli Stati parti consultino le istituzioni indipenden-

ti di tutela dei diritti umani nel corso dell'elaborazione dei rapporti destinati al Comitato. Comunque gli Stati parti devono rispettare l'indipendenza di queste istituzioni, in particolare nell'ambito dell'esercizio della loro funzione nel fornire informazioni allo stesso Comitato. È ritenuto invece inappropriato delegare alle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani l'elaborazione di rapporti o includere uno dei loro membri nelle delegazioni governative incaricate di procedere alla presentazione di un rapporto di fronte al Comitato.

22. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero inoltre cooperare con le procedure speciali previste dalla Commissione per i diritti umani, incluse le strutture attinenti presenti nei singoli paesi, in particolare con lo *Special Rapporteur* sulla tratta dei bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia infantile e con il Rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini e i conflitti armati.
23. Esiste, da lungo tempo, un programma di assistenza delle Nazioni Unite destinato all'attuazione e al rafforzamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Questo programma, curato dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani, serve a fornire assistenza tecnica e a facilitare la cooperazione mondiale e regionale, oltre a favorire gli scambi tra le istituzioni nazionali di tutela dei diritti umani. Gli Stati parti dovrebbero, all'occorrenza, ricorrere a questa assistenza. L'UNICEF offre, a tale scopo, un servizio di esperti e cooperazione tecnica in questo campo.
24. Come disposto dall'art. 45 della Convenzione, il Comitato sui diritti dell'infanzia può anche trasmettere, se lo ritiene necessario, alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, ogni rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o la necessità di una consulenza tecnica o di assistenza per la creazione di istituzioni nazionali di tutela dei diritti umani.

LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E GLI STATI PARTI

23. Lo Stato che ratifica la Convenzione sui diritti dell'infanzia ha l'obbligo di darne piena attuazione. Le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani hanno il ruolo di monitorare, in completa indipendenza, se e come

lo Stato si conformi a tale Convenzione, compia dei progressi nella sua applicazione e faccia del proprio meglio per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei bambini. Anche se le suddette istituzioni possono formulare dei progetti tesi a rinforzare la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia, il governo non dovrebbe delegare a tali istituzioni nazionali i suoi compiti di monitoraggio. È essenziale che queste istituzioni conservino la totale libertà di stabilire il proprio piano di lavoro e di determinare le proprie attività.

LE ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI PER I DIRITTI UMANI E LE ONG

26. Le organizzazioni non governative hanno un ruolo cruciale nella promozione dei diritti umani e dei diritti dei bambini. Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, con il loro supporto legislativo e i loro poteri specifici, è complementare. È essenziale che queste istituzioni lavorino a stretto contatto con le organizzazioni non governative e che i governi rispettino l'indipendenza delle une e delle altre.

COOPERAZIONE REGIONALE E INTERNAZIONALE

27. Processi e meccanismi internazionali e regionali possono rafforzare e consolidare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani attraverso la condivisione di esperienze e di competenze specifiche nei rispettivi paesi, poiché condividono problemi comuni nel campo della promozione e protezione dei diritti umani.
28. A tale riguardo, le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani dovrebbero consultarsi e cooperare con gli organismi e le istituzioni regionali, nazionali e internazionali competenti sulle questioni dei diritti dei bambini.
29. Le questioni riguardanti i diritti umani dell'infanzia non sono limitate ai confini nazionali; pertanto è diventato sempre più necessario definire appropriate risposte a livello regionale e internazionale, adeguate alla varietà delle problematiche legate ai diritti dei bambini (incluse, ma non solo: il traffico di donne e bambini, la pornografia infantile, i bambini soldato, il lavoro minorile, gli abusi sui minori, i bambini rifugiati e migranti,

ecc.). È opportuno incoraggiare la creazione di meccanismi e scambi internazionali e regionali, in quanto questi offrono alle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani la possibilità di apprendere dalle rispettive esperienze, di rafforzare reciprocamente le proprie posizioni, di contribuire alla soluzione di talune problematiche legate ai diritti umani, che riguardano sia gli Stati che le Regioni.